



COMUNE DI VICOLUNGO
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

In vigore dal

INDICE

<u>Art. 1</u>	Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente su strada
<u>Art. 2</u>	Disciplina del servizio
<u>Art. 3</u>	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e figure giuridiche di gestione
<u>Art. 4</u>	Titoli preferenziali
<u>Art. 5</u>	Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse
<u>Art. 6</u>	Contenuti del bando
<u>Art. 7</u>	Rilascio dell'autorizzazione
<u>Art. 7bis</u>	Iscrizione al RENT (Registro Elettronico NCC e TAXI)
<u>Art. 8</u>	Sostituzione alla guida
<u>Art. 9</u>	Durata dell'autorizzazione
<u>Art. 10</u>	Trasferibilità dell'autorizzazione
<u>Art. 11</u>	Inizio del servizio
<u>Art. 12</u>	Determinazione del numero dei veicoli da adibire al servizio
<u>Art. 13</u>	Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica
<u>Art. 14</u>	Sostituzione dell'autoveicolo
<u>Art. 15</u>	Tariffe
<u>Art. 16</u>	Svolgimento del Servizio
<u>Art. 17</u>	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
<u>Art. 18</u>	Divieti per i conducenti degli autoveicoli
<u>Art. 19</u>	Comportamento degli utenti
<u>Art. 20</u>	Reclami
<u>Art. 21</u>	Sanzioni
<u>Art. 22</u>	Sospensione dell'autorizzazione
<u>Art. 23</u>	Revoca dell'autorizzazione
<u>Art. 24</u>	Decadenza dell'autorizzazione
<u>Art. 25</u>	Vigilanza e contravvenzioni
<u>Art. 26</u>	Provincia
<u>Art. 27</u>	Disposizioni finali
<u>Allegato A</u>	contrassegno
<u>Allegato B</u>	vetrofanìa parabrezza
<u>Allegato C</u>	vetrofanìa lunotto
<u>INDICE COMMENTI PER RICHIAMI NORMATIVI</u>	

Art. 1

Definizione dell'autoservizio di noleggio con conducente su strada

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (1).

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse. La sede del vettore e almeno una rimessa devono essere situate, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

- a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 *"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"*;
- b) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 *"Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"* e s.m.i.;
- c) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 *"Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente"*;
- d) dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;
- e) dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"* e dal Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*;
- f) dal D.M. 20 aprile 1993 *"Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura"*;
- g) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 *"Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada"*;
- h) dal D. Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 *"Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale"*;
- i) dalla L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 *"Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"*;
- j) dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 3

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale (2).

2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento (3).

3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in bollo del valore vigente diretta al Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'Amministrazione Comunale (4). I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.

4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato);
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente (5).

5. Nei casi di cui al comma 4. è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi (6).

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4., l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso (7).

7. Nella domanda il titolare della ditta in possesso dei requisiti d'idoneità professionale, di cui al successivo art. 5, dovrà indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.:

- a) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel Ruolo per conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico di noleggio non di linea;
- c) di non aver trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando (8);
- d) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- e) di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, da parte del Comune di Vicolungo, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;

f) l'assenza di titolarità di licenza per l'esercizio del servizio di taxi.

8. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5.

9. I contenuti completi ed i documenti a corredo della domanda di partecipazione sono definiti dal relativo bando.

10. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc.) così come previsto dalla normativa vigente in materia di autocertificazione.

Art.4 Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:

A) anzianità di presenza operativa nel settore (9):

A1.essere stati dipendenti di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;

A2.aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi;

B) essere in possesso di autoveicolo dotato di specifici requisiti ed omologato per la fruizione del servizio da parte di soggetti disabili;

C) conoscenza di lingue straniere sulla base di certificazione rilasciata da Enti/Istituti certificatori;

2. In caso di parità di titoli, costituisce ulteriore titolo di preferenza il minor numero di autorizzazioni già in possesso del candidato.

Art. 5 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse

1. L'iscrizione nel Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (10) di veicoli fino a nove posti compreso il conducente.

2. L'iscrizione nel Ruolo è, altresì, necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo (11).

3. Prima di rilasciare l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Comune è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

- a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 26.2.1958, n. 75 *“Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui”*;
- d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione o appartenenti ad associazioni di tipo mafioso previste dal D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i. *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (12)”*.

5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa (13).

6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:

- a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo (14);
- b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettere a) e b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo (15);

7. Sono, altresì, causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:

- a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse sul territorio del Comune di Vicolungo idonee allo stazionamento del veicolo con riguardo alla normativa edilizia, urbanistica ed alla destinazione d'uso;
- b) non avere la disponibilità di veicolo immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente;
- c) l'aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione da parte del Comune di Vicolungo, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquisirlo entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale dell'eventuale assegnazione dell'autorizzazione;
- f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art. 7, comma 2;
- g) validità e utilizzo della graduatoria di concorso.

2. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento, e comunque solo dopo il ricevimento di tutta la documentazione obbligatoria prevista per la dimostrazione dei requisiti allo svolgimento dell'attività, che deve pervenire entro il termine indicato dal bando dalla comunicazione di assegnazione. Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine indicato sarà considerato rinunciatario. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comune diverso. È, invece, ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente

3. Il Comune, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.

4. Entro 60 giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data della comunicazione ufficiale, andrà comprovata:

- mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente (17);
- mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- mediante idonea documentazione la disponibilità di una rimessa sita nel comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell'utenza (18) e di eventuali rimesse supplementari in altri comuni della Provincia di Novara;

5. Sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura. L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura.

L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

6. Dei provvedimenti finali inerenti alle autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia.

Art. 7bis **Iscrizione al RENT (Registro elettronico NCC e TAXI)**

1. Le imprese, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, prima di iniziare lo svolgimento del servizio, devono obbligatoriamente presentare istanza di registrazione al RENT (Registro Elettronico NCC e TAXI), così come previsto dall'art. 10-bis comma 3 del D.L. 14.12.2018 n. 135, convertito con modificazioni, dalla L. 11.02.2019 n. 12. (regolamentato con decreto attuativo delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 2 luglio 2024 e successive modificazioni).

Art. 8 **Sostituzione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del Codice Civile ([19](#)), possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo ([20](#)). Tutti i soggetti sopra elencati dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/1992.

Art. 9 **Durata dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.

2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti d'idoneità morale è tenuto a fornirne comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la CCIAA.

Art. 10 **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della L. n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare della licenza da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida ([21](#)).

2. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'art. 230**bis** del Codice Civile, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Sindaco, ad altri designati dagli eredi di cui sopra, purché iscritti nel ruolo di conducenti di

veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso (22).

3. Ove subentri nell'autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma verrà dichiarata decaduta e dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico o esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima (23).

5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11

Inizio del servizio

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio, entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa (24).

2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.

3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forzamaggior debitamente documentate, non imputabili all'interessato.

4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Municipale per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche di cui al seguente art. 13.

Art. 12

Determinazione del numero dei veicoli da adibire al servizio

1. Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 42 del 27/11/2007 e Determina Dirigenziale n. 5700 del 10/12/2007 la Provincia, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 della Legge Regionale n. 24/1995 e s.m.i., ha stabilito il numero di autorizzazioni per il servizio pubblico non di linea noleggio con conducente.

Il Comune di Vicolungo può rilasciare al massimo n. 2 autorizzazioni per il servizio pubblico non di linea noleggio con conducente.

2. La Provincia, verifica periodicamente la disponibilità delle autorizzazioni nei vari Comuni rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art. 3, comma 4, della Legge Regionale n.24/95.

Art. 13

Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge 15.1.1992, n. 21 le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e/o essere dotate:

- a) un contrassegno posteriore in materiale plastico o metallico, inamovibile, con la dicitura "NCC" numero autorizzazione e stemma del Comune, come in effigie nell'allegato A (25);
- b) all'interno sul parabrezza anteriore, vetrofania del diametro di cm 10 con stemma del comune di Vicolungo, scritta "noleggio con conducente", nr. autorizzazione e targa, come in effigie nell'allegato B;
- c) all'interno sul lunotto posteriore vetrofania cm 26x4 con scritta "NOLEGGIO CON CONDUCENTE", come in effigie nell'allegato C.
- d) dei dispositivi antinquinamento di cui al D.M. 15 dicembre 1992, n. 572.

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e il competente Ufficio comunale (26).

3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 e dichiarati nella domanda di autorizzazione.

4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile.

5. Ogni qualvolta la Polizia Municipale ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne l'Ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

6. Ove invece l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, e comunque non superiore a mesi 6, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art. 23.

Art. 14

Sostituzione dell'autoveicolo

1. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione il Comune autorizza la sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente.

2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 15

Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati ai sensi del successivo comma 3.; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali (27).

2. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura determinano periodicamente la tariffa chilometrica minima e massima.
3. I tariffari modificati devono essere depositati all'ufficio comunale competente, almeno un giorno prima dalla data di applicazione delle nuove tariffe.
4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.
5. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio POS ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
6. L'inosservanza dei limiti tariffari comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e/o della sospensione e/o della revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 del presente regolamento.

Art. 16 Svolgimento del Servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/oviaggio (28). La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge n. 21/1992 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti disabili (29); la causa della disabilità non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
3. Tutti i mezzi adibiti ai servizi di noleggio con conducente possono essere adattati, secondo le norme vigenti, per soggetti disabili.
4. I mezzi in servizio di noleggio con conducente, appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili, devono esporre in corrispondenza del relativo accesso il simbolo "accessibilità" previsto dall'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1996, n. 503.
5. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse (30). Nel caso di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art. 7 lettere b) e c) della Legge n. 21/1992 e s.m.i., lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili, perché una di queste sia situata nel comune.
6. La sede operativa e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Vicolungo. È possibile disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della provincia di Novara, previa comunicazione ai comuni interessati.
7. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede operativa anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e la fine del servizio avvengono con partenza e arrivo dell'autovettura presso le rimesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 2, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
9. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio elettronico le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestito elettronicamente attraverso la piattaforma di iscrizione al RENT.
10. I conducenti di autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
- a) rispettare le norme di comportamento dettate dal Titolo V del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"*;
 - b) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utente;
 - c) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - d) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - e) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - f) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - g) prestare servizio nei confronti dei disabili garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa degli stessi e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - h) caricare i bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
 - i) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
 - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - k) mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza;
 - l) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
 - m) entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione del Codice della Strada;
 - n) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - o) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
 - p) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto o documento dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
 - q) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 24 ore successive alla notifica del provvedimento, le eventuali disposizioni relative a sospensioni o ritiri di patente di carta di circolazione del veicolo adibito al servizio;
 - r) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 10 giorni dal suo verificarsi, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo;
11. È sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.

Art. 17
Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea (31)

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'ente concedente.

Art. 18
Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
 - b) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
 - c) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - d) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - e) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi o non conformi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - f) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - g) manomettere il contachilometri;
 - h) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - i) applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - j) consentire la conduzione a persone estranee non in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento del servizio;
 - k) fumare durante la corsa.

Art. 19
Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - b) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito, o che il bagaglio, escluso quello a mano, sia caricato all'interno dell'abitacolo;
 - d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - e) compiere atti contrari alla decenza od al buonc Costume;

- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada;
- g) fumare in vettura.

Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 20 Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale o provinciale; l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali e dell'ufficio provinciale a cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

Art. 21 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 85, comma 4, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 7bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- b) con le sanzioni amministrative della sospensione, della revoca o della decadenza dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i..

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) violazione dell'art. 7, comma 5, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;
- b) violazione dell'art. 13, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 18;
- d) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 13, comma 2;
- e) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 8;
- f) inosservanza dei limiti tariffari di cui all'art. 15(32).

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 22

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che regolano il trasporto di soggetti disabili così come individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 16;
- b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 21, lettere da a) a f), da applicarsi in ogni caso di ulteriore violazione oltre la terza volta;
- c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la seconda volta nell'arco dell'anno (33), da applicarsi in ogni caso di ulteriore violazione oltre la seconda volta.

2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori o dipendenti.

4. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione disposti dalle autorità competenti.

5. La sospensione viene comunicata alla Provincia, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e alla Camera di Commercio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 23

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata e messa a concorso, fatta salva la possibilità di ricorrere alla graduatoria, nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione noleggiatore con conducente di cui all'art. 5;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 10 comma 2;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 22;
- e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 13, comma 6, del presente Regolamento;
- g) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco dell'anno (34);

2. In caso in cui la revoca discenda da altri casi non previsti nel presente articolo, ma che di fatto siano di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio dell'autorizzazione, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.

3. La revoca viene comunicata alla Provincia, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e alla Camera di Commercio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 24
Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene dichiarata automaticamente decaduta con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro trenta giorni dal verificarsi dei seguenti eventi:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito dall'art. 11, commi 1 e 3;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza, alla scadenza del periodo previsto dall'art. 10, comma 3, senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti;
- d) per fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;

2. La decadenza viene comunicata alla Provincia, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e alla Camera di Commercio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 25
Vigilanza e Contravvenzioni

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

2. Il Comune, tramite gli organi della Polizia Municipale, può promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclami di terzi.

Art. 26
Provincia

1. Le deliberazioni dell'organo comunale, relative alla approvazione e/o modifica del presente regolamento e alla determinazione del numero di autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, devono essere inviate alla Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della Legge Regionale 23 febbraio 1995, n. 24.

Art. 27
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni espressamente indicate all'art. 2 e alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21, ad altre Leggi o Regolamenti che possano, direttamente o indirettamente, trovare applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento, fatto salvo sempre il principio della gerarchia delle fonti del diritto.

Allegato A

Contrassegno inamovibile posteriore cm 4x9,5



Allegato B

Vetrofania adesiva per interno parabrezza diametro cm.10



Allegato C

Vetrofania adesiva per interno lunotto cm 26x5



INDICE COMMENTI PER RICHIAMI NORMATIVI

1. Art. 1 L. 21/92
2. Art. 8, comma 1, L. 21/92
3. Art. 3, comma 4, L.R. n. 24/95
4. Art. 8, comma 1, L. 21/92
5. Art. 7, comma 1, L. 21/92; vedasi anche circolare della Direzione Generale MCTC prot. n. 857 AG/00/21 del 24 giugno 1997
6. Art. 7, comma 2, L. 21/92
7. Art. 7, comma 3, L. 21/92
8. Art. 9, comma 3, L. 21/92
9. Art. 8, comma 4, L. 21/92
10. Art. 6, comma 5, L. 21/92
11. Art. 6, comma 6, L. 21/92
12. Art. 8, comma 2, L.R. 24/95
13. Art. 8, comma 3, L.R. 24/95
14. Art. 8, comma 4 a), L.R. 24/95
15. Art. 8, comma 4 b), L.R. 24/95
16. Art. 8, comma 2, L. 21/92
17. Art. 8, comma 1, L. 21/92
18. Art. 3 L. 21/92
19. L'art. 230 bis disciplina l'impresa familiare:
 - si intende per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
 - Art. 74 CC: La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.
 - Art. 75 CC: Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
 - Art. 76 CC: Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
 - Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
 - Art. 78 CC: L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
 - Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.
 - L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'Articolo 87, n. 4.
 - Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l'affine è legato; così suocera e nuora sono affini di primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc.
 - Tra i coniugi non v'è rapporto di parentela nè di affinità: la relazione tra esse esistente si chiama coniugio
20. Art. 6, comma 6, L. 21/92
21. Art. 9, comma 1, L. 21/92
22. Art. 9, comma 2, L. 21/92

- 23. Art. 9, comma 3, L. 21/92
- 24. Vedi art. 7, comma 4, del presente regolamento
- 25. Art. 12, comma 5, L. 21/92
- 26. D.M. 20.04.1993
- 27. Art. 13, comma 3, Legge 21/92
- 28. Art. 3, comma 1, L. 21/92
- 29. Art. 14, comma 1, L. 21/92
- 30. Art. 3 Legge 21/92
- 31. Il presente articolo si propone di dare attuazione al principio formulato dall'art.4, comma 2, della Legge. n. 21/92 tendente a realizzare una integrazione funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi taxi. A livello regionale tale principio è stato sancito dalla L. R. n. 24/95 che vede nei servizi integrativi una possibile strategia per contribuire al risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale.
- 32. Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".
- 33. Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".
- 34. Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura".